

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1178/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etoprofos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/52/CE della Commissione<sup>(2)</sup> ha incluso l'etoprofos come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale l'etoprofos è stato inserito in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sotto forma di studi sul rischio per volatili e mammiferi che si nutrono di lombrichi.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011<sup>(4)</sup>.
- (3) Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore Regno Unito informazioni supplementari sotto forma di studi riguardanti il rischio per volatili e mammiferi che si nutrono di lombrichi entro il termine previsto per la sua presentazione.
- (4) Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 5 settembre 2011 esso ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la propria valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione.
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha espresso il suo parere circa la valutazione dei rischi dell'etoprofos in data 30 gennaio 2013<sup>(5)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, l'addendum e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il testo finale è stato stilato il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione dell'etoprofos.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'etoprofos.
- (7) La Commissione è giunta alla conclusione che dalle informazioni supplementari di conferma risulta l'impossibilità di escludere un rischio elevato per volatili e mammiferi che si nutrono di lombrichi, salvo nel caso in cui si impongano ulteriori restrizioni.
- (8) Si conferma che la sostanza attiva etoprofos deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione di volatili e mammiferi che si nutrono di lombrichi occorre tuttavia limitare ulteriormente l'impiego di tale sostanza attiva e adottare misure specifiche di riduzione dei rischi per la protezione di tali specie.
- (9) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.
- (10) Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoprofos.
- (11) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos tale periodo termina al più tardi entro un anno dalla revoca dell'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance ethoprofos» (Conclusioni sull'esame inter pares della valutazione del rischio di dati di conferma forniti per quanto riguarda la sostanza attiva etoprofos come antiparassitario), *The EFSA Journal* 2013; 11(2):3089. [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

